

	----- COMUNE DI BIANDRATE -----	
	----- Provincia di Novara -----	
	REP. -----	
	Oggetto: concessione in uso urne cinerarie -----	
	L'anno duemilaquattordici, il giorno_____ del mese di_____,	
	nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria. -----	
	Tra i sigg.: -----	
	PEROTTO Carla, nata a _____ il _____, la quale, in forza	
	del decreto sindacale n. 2679 in data 12.06.2012, interviene al	
	presente atto in qualità di responsabile dei servizi cimiteriali del	
	Comune di Biandrate, con sede in Biandrate Piazza Cesare Battisti n.	
	12, nell'esclusivo interesse del Comune stesso -----	
	(Codice Fiscale 00310870035) -----	
	LANDUCCI Daniele nato/a a _____ il _____	
	residente in Biandrate Via _____	
	codice fiscale _____	
	Vista la propria determinazione n. _____ in data _____ con	
	la quale è stata approvato lo schema di contratto di concessione di	
	urna cineraria; -----	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1) Il comune di Biandrate, come sopra rappresentato, concede,	
	l'uso per anni 30 (trenta), al sig. Landucci Daniele che accetta, n.2	
	urne cinerarie nel Cimitero Comunale (corpo A )- Costruzione Afib	
	2007 - e precisamente quelle contraddistinte dai n.ri 5 (fila prima) e 6	
	(fila seconda) lato destro per la tumulazione delle ceneri a suo tempo	

	della madre Maffeo Pacifica nato a _____ il _____ residente	
	in _____ e delle ceneri del padre Landucci Odoardo Mario nato a	
	_____ il _____ deceduto in _____ in data _____	
	Art.2) Il prezzo per la concessione in oggetto è stabilito in € 740,00	
	(settecentoquaranta /00) (euro 370,00 caduna) così come fissato	
	dalla Giunta Comunale con delibera n.12 in data 15.02.2014 -----	
	Il corrispettivo della concessione venne già prima d'ora versato alla	
	Tesoreria comunale (bolletta n. _____ in data _____) per cui se ne	
	rilascia con il presente ampia e finale quietanza a saldo. -----	
	Art. 3) La concessione in oggetto ha la durata di anni 30 (trenta) dalla	
	data di tumulazione, salvo rinnovo. -----	
	Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'urna	
	cineraria facendo porre le ceneri nell'area destinata alla dispersione	
	delle ceneri (art. 63/bis c.4) Regolamento Comunale Polizia Mortuaria	
	approvato con delibera C.C. n. 8 del 22.5.1992 e s.m.i., è riservata	
	però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca	
	della scadenza. -----	
	Art. 4) La concessione in oggetto non dà diritto alla proprietà	
	dell'opera funeraria ma soltanto a quello di sepoltura.-----	
	Art. 5) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale	
	venne fatta la concessione. Eventuali variazioni, ove ne emergesse la	
	necessità, dovranno essere oggetto di apposito atto di concessione,	
	su istanza del concessionario o di altro avente causa, e tramite	
	appendice contrattuale da apporre all'atto di concessione stesso. Tali	
	variazioni devono riguardare comunque persone che, relativamente al	

	concessionario rientrano nei casi di cui all'art. 40 comma 4) del	
	vigente Regolamento di Polizia Mortuaria <i>(tutti i parenti in linea retta, i</i>	
	<i>parenti in linea collaterale fino al 4°grado e gli affini fino al 2°grado).</i> --	
	La concessione, ove non utilizzata, non potrà in alcun modo essere	
	ceduta a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto	
	previsto dalle deliberazioni Giunta Comunale n. 3 e 57 rispettivamente	
	in data 12.1.2004 e 31.08.2005 -----	
	Art.6) Spetta al concessionario la manutenzione delle urne cineraria	
	per le parti direttamente costruite od installate; la manutenzione	
	comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché	
	l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di	
	prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di	
	decoro, di sicurezza o di igiene -----	
	Art.7) La concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle	
	condizioni previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria. -----	
	Art.8) Qualsiasi violazione alle disposizioni contenute nel presente atto	
	da parte del concessionario, determinerà la decadenza della	
	concessione. -----	
	Art. 9) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa sono a	
	carico del concessionario. -----	
	10) Il Comune ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 informa il	
	concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento	
	degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia	
	Art.11) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione	

[illegible]